

R.G.L. 4023 /2014

All'udienza del **15 settembre 2015**, avanti il Giudice del Lavoro drssa Clotilde Fierro, compaiono la ricorrente personalmente con l'avv. Persico nonché la dott. tommasi per il MIUR.

I procuratori discutono la causa richiamando le conclusioni

L'avv. Persico chiede ordinarsi al MIUR la produzione dei contratti stipulati dai sostituti della prof. nell'anno scolastico 2013/2014.

Il giudice, all'esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

premesso che:

- La ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità della risoluzione dei contratti prot. 4580 del 14.9.2013 ed il diritto alla stipulazione dei successivi contratti per la sostituzione della prof. con condanna del MIUR al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi i euro 10.049,74;
- Resiste il MIUR;
- Con ordinanza 18.3.2015 ex art. 64 d.lgs. 165/2001 è stata sollevata la questione interpretativa dell'art. 59 ccnl scuola in riferimento all'ammissibilità o meno della stipulazione da parte del personale ATA di una pluralità di contratti a termine anche di durata infrannuale;

ritenuto che:

- Non avendo le parti raggiunto un accordo sull'interpretazione autentica della norma contrattuale è necessario decidere la sola questione interpretativa sollevata con l'ordinanza 18.3.2015;
- L'art. 59 ccnl comparto scuola recita: " il personale ATA può accettare nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente ccnl per il personale assunto a tempo determinato fatti salvi i diritti sindacali";

- La stipulazione di un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno rappresenta quindi la condizione per il sorgere della facoltà accordata al personale ATA di stipulare contratti a termine
- Contrariamente a quanto affermato dal MIUR la norma contrattuale non può essere interpretata nel senso di autorizzare i contratti a termine per gli ATA solo se tutti i contratti siano di durata superiore all'anno non essendo il predetto requisito enunciato dalla norma né essendo rispondente a ragioni organizzative e di continuità didattica;
- Se infatti la subordinazione del congedo alla durata annuale del contratto risponde ad evidenti finalità organizzative, la pretesa della durata annuale riferita anche agli altri successivi contratti a termine è del tutto irragionevole e priva di giustificazione razionale
- Ulteriori argomenti a sostegno dell'interpretazione qui esposta emergono dalla lettura del secondo comma dell'art. 59 ccnl il quale prevede che l'accettazione dell'incarico a termine comporta l'applicazione della disciplina prevista dal ccnl stesso e quindi necessariamente anche il diritto a conseguire il completamento dell'orario, diritto che sarebbe irrimediabilmente negato ove si condividesse l'interpretazione esposta dal MIUR

P.Q.M.

Visti gli art. 64d.lgs. 165/01 e 429 cpc

Dichiara che l'art. 59 ccnl scuola va interpretato nel senso che, in ipotesi di pluralità di contratti a termine stipulati dal dipendente ATA, è sufficiente che il primo contratto abbia durata annuale essendo irrilevante la durata dei successivi contratti a termine eventualmente conclusi;

ordina al MIUR di produrre in giudizio depositandoli in cancelleria entro il 13.10.2015 i contratti a termine conclusi per sostituire la prof. nell'anno scolastico 2013/2014 e rinvia la causa all'udienza del 20.10.2015 ore 11.

Il Giudice

Drssa Clotilde FIERRO